

"S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

1.1 La Società a responsabilità limitata denominata "**Futuro & Conoscenza S.r.l.**" è regolata dal presente statuto.

1.2 La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

1.3 La Società è a partecipazione totalmente pubblica ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

1.4 Sono soci della Società l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e la Fondazione "Bruno Kessler".

Articolo 2

Sede - Domicilio

2.1 La Società ha la sede legale nel Comune di Roma.

2.2 Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 3

Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto esclusivo le seguenti attività:
Attività di ricerca nei seguenti settori:

1. Tecnologie dei materiali per lo sviluppo di substrati cartacei e plastici con caratteristiche innovative;
2. Tecnologie dei materiali per lo sviluppo di elementi di anticontraffazione relativi a tutti i livelli di sicurezza (overt, covert e forensic);
3. Sviluppo di materiali e tecniche produttive di stampa di sicurezza per la realizzazione di elementi di sicurezza digitali innovativi;
4. Sviluppo di soluzioni software e servizi digitali per la sicurezza, l'anticontraffazione e l'identificazione.

Le attività vengono svolte in conformità alle previsioni della normativa vigente in merito al modello dell'in-house providing. La Società opera inoltre nel rispetto delle norme dettate per le società a controllo pubblico.

3.2 La Società può inoltre acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti, invenzioni e, in genere, effettuare ogni operazione riconosciuta dal consiglio di amministrazione come necessaria o utile a tal fine.

3.3 Nello svolgimento della sua attività la Società può esercitare direttamente o indirettamente attività inerenti,

affini, ausiliarie, connesse, strumentali o utili rispetto a quelle previste nel presente articolo.

3.4 La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, comunque ad esso connesse; potrà inoltre compiere - in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie e mobiliari, concedere finanziamenti, nonché potrà prestare fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie ma nei soli confronti delle società del gruppo di appartenenza.

3.5 La Società può assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi scopi affini o comuni con lo scopo sociale.

3.6 La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, le Università nonché gli altri enti pubblici e può stipulare con essi convenzioni.

3.7 Oltre l'ottanta per cento (80%) delle attività della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al limite predetto, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Lo svolgimento delle attività nei confronti dei soci e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 6

Partecipazioni Sociali

6.1 Le quote sociali sono indivisibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi

posseduta.

6.2 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

6.3 In sede di aumento di capitale, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

6.4 La qualifica di socio comporta adesione al presente statuto.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente tra i soci.

7.2 Nel caso di pegno delle partecipazioni della Società, in deroga all'art. 2471 bis del Codice civile, il diritto di voto spetta in capo al socio.

Articolo 8

Versamenti - Finanziamenti

8.1 I soci, su richiesta del consiglio di amministrazione possono eseguire versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente. I finanziamenti possono essere eseguiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono infruttiferi, se non viene diversamente indicato dal consiglio di amministrazione nella richiesta. Resta peraltro inteso che la concessione di detti finanziamenti da parte dei soci è libera.

Articolo 9

Assemblea

9.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice civile.

9.2 L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia o in uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Articolo 10

Convocazione

10.1 L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dai singoli membri del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In questi casi il consiglio di amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

10.2 L'assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il

consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

10.3 L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o dai singoli membri del consiglio di amministrazione anche su richiesta di uno solo dei soci.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata a.r. o telegramma o telefax o posta elettronica anche certificata o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2479 bis, comma 5, del Codice civile.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal vice presidente, se nominato, o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dal Codice Civile. L'approvazione del Bilancio e del Piano Previsionale e Programmatico sono deliberati con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

11.3 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consiglio di amministrazione, i verbali sono redatti da notaio.

11.5 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma 11.3;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante e al presidente dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle

proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 12

Intervento in assemblea

12.1 L'intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto.

Articolo 13

Rappresentanza in assemblea

13.1 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea

14.1 Ferme le competenze stabilite dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea:

- a) approva il bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione; nomina - se lo ritiene - il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) autorizza il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe al presidente;
- d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulle responsabilità degli organi sociali secondo quanto previsto dal Codice civile;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-zione dei diritti dei soci;
- i) approva il Piano Previsionale e Programmatico (PPP) su base triennale predisposto dal consiglio di amministrazione.

14.2 Il Piano Previsionale e Programmatico disciplina e regola: (i) gli indirizzi strategici e le linee di ricerca della Società; (ii) il modello operativo di gestione dei servizi resi ai soci, il piano occupazionale e il piano delle attività sociali; (iii) l'organizzazione, le politiche economiche e finanziarie della Società; (iv) la definizione dei programmi di investimento e disinvestimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento; (v) l'esecuzione di operazioni straordinarie.

14.3 Il PPP è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre antecedente il periodo triennale di riferimento e viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea che delibera entro il 31 dicembre antecedente il periodo triennale di riferimento.

Ogni modifica del PPP deve essere approvata dal consiglio di

amministra-zione e, quindi, deve essere prontamente sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 15

Controllo analogo

15.1 I soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla Società attraverso:

- a) l'approvazione del Piano Previsionale e Programmatico triennale e del bilancio di esercizio ai sensi del precedente articolo 14;
- b) lo scambio di flussi informativi tra il consiglio di amministrazione e cia-scun socio secondo quanto previsto al successivo articolo 15.2;
- c) le azioni di auditing, secondo quanto previsto al successivo articolo 15.3;
- d) l'indirizzo e il controllo sulla gestione e i risultati della stessa secondo quanto previsto all'articolo 15.4 e al successivo articolo 19.

15.2 Il consiglio di amministrazione, affinché i soci possano esercitare congiuntamente un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, relaziona al medesimo trimestralmente: (i) sullo stato di attuazione del Piano Previsionale e Programmatico; (ii) sull'andamento della gestione della Società; (iii) su ogni altra materia richiesta da parte di ciascun socio, attraverso relazioni analitiche e dettagliate.

15.3 Ciascun socio ha il diritto di esplicitare una vigilanza diretta sui risultati gestionali della Società, anche attraverso specifiche attività di ispezione e auditing (verifiche) presso la sede della Società, la sede operativa e/o amministrativa della Società ed eventuali laboratori di ricerca. A tal fine, ciascun socio ha il diritto di avvalersi di personale dipendente della Società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale. Il consiglio di amministrazione deve partecipare attivamente all'auditing e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

15.4 Il consiglio di amministrazione, ove richiesto da un socio: (i) relaziona senza ritardo davanti al competente organo di gestione del socio stesso circa i servizi erogati dalla Società e/o sulla gestione della Società e (ii) previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza nei limiti strumentali agli interessi della Società, mette a disposizione i libri sociali e contabili e i documenti relativi all'amministrazione della Società.

15.5 Le attività di cui al presente articolo sono finalizzate e circoscritte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

16.1 Nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi

provvedimenti attuativi vigenti in materia, la Società è amministrata a scelta dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, tra cui il Presidente.

16.2 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare nonché di quelli di seguito specificati. In particolare:

1. Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del Codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

16.5 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del Codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al periodo precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa.

Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per

l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'amministratore con deleghe che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del Codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore con deleghe sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

5. Ai fini del presente comma 16.5, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma 16.5, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Quando l'amministrazione della Società è affidata a un amministratore unico le funzioni del consiglio di amministrazione, ai sensi del presente comma, sono svolte dal collegio sindacale.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione dagli amministratori rimasti in carica.

16.7 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16.8 Fermo quanto previsto al precedente articolo 16.5, il venir meno dei requisiti di legge costituisce causa di

immediata decadenza degli amministratori.

Articolo 17

Presidente e riunioni

17.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se a ciò non vi abbia provveduto l'assemblea e può eleggere un vice presidente con il compito esclusivo di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario anche estraneo alla Società. Ove alle riunioni del consiglio non intervenga il segretario, il consiglio, di volta in volta, provvede alla designazione di un sostituto.

17.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale e indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in uno Stato appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

17.4 La convocazione, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, è di regola fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica anche certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

17.5 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi.

17.6 Anche in difetto di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito purché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipino alla riunione la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica.

17.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato o dall'amministratore più anziano di età.

17.8 Le adunanze del consiglio di amministrazione risultano dai processi verbali, firmati dal presidente della seduta e dal segretario, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.

17.9 Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del segretario.

Articolo 18

Validità delle deliberazioni

18.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni

del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

18.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi mediante audio o audio-video collegamento. In tal caso il presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la regolare costituzione del consiglio di amministrazione, identificando personalmente tutti i partecipanti in audio o audio-video collegamento e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi o di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione. Il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso si intende tenuta la riunione del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Competenze del consiglio di amministrazione

19.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente all'assemblea dei soci, in osservanza delle direttive impartite dai soci stessi e del PPP di cui all'articolo 14.

19.2 Spetta al consiglio di amministrazione deliberare sull'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative sopravvenute; resta in ogni caso la competenza concorrente dell'assemblea.

19.3 Il consiglio di amministrazione approva il PPP entro il 31 ottobre antecedente il periodo triennale di competenza.

19.4 L'esecuzione di atti di straordinaria amministrazione in violazione di quanto indicato nel PPP e/o nelle direttive dei soci può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

19.5 Il consiglio di amministrazione che non intenda eseguire il PPP o l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.

19.6 Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20

Deleghe

20.1 Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui all'articolo 14.1 lett. c), del presente

statuto e nei limiti di legge, può attribuire deleghe gestionali al presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

20.2 Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato amministratore delegato.

20.3 Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale determinandone i poteri, l'emolumento e le modalità di riferimento al Consiglio.

Articolo 21

Rappresentanza

21.1 La rappresentanza generale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti, all'amministratore delegato e al direttore generale, se nominati. La rappresentanza spetta altresì al vice presidente, se nominato, in caso di assenza e/o impedimento del presidente; la firma del vice presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del presidente.

21.2 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dagli organi di cui al precedente comma a dipendenti della Società e a terzi al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione ovvero nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

21.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

21.4 La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 22

Compensi

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea delibera un compenso annuale lordo in misura fissa.

22.2 È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e/o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Al presidente e all'amministratore delegato, se nominato, il consiglio di amministrazione può assegnare un compenso, entro il limite stabilito dall'assemblea.

Articolo 23

Collegio sindacale

23.1 L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti. L'assemblea nomina il collegio sindacale, tra cui il presidente e ne determina il compenso. L'assunzione della

carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

23.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

23.3 La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

23.4 Le deliberazioni del collegio sindacale risultano da processi verbali che sono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

23.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Della riunione viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da parte di tutti i sindaci partecipanti.

23.6 L'organo di controllo esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita, per scelta dei soci o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore oppure ad una società di revisione.

23.7 Ai membri del collegio sindacale sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Articolo 24

Bilancio - Utili

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

24.3 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.4. Spetta all'assemblea deliberare sulla distribuzione degli utili.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione della Società

25.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 26

Disposizioni generali

26.1 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

26.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 27

Foro competente

27.1 Ogni controversia tra i soci ovvero tra essi e la Società in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente statuto e/o comunque derivante o occasionata dal presente statuto è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma."

ARTICOLO 15

Le spese del presente atto (imposte di registro e di bollo, diritti camerale, iscrizione camerale, partita IVA, copie e onorari notarili, vidimazione libri sociali) e sue dipendenti sono a carico della Società e si prevedono in Euro 1.100,00 (millecento virgola zero).

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su fogli undici per facciate quarantaquattro, ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le ore diciotto e trenta.

Firmato:

PAOLO AIELLI

FRANCESCO PROFUMO.

PASQUALE FARINARO notaio (impronta del sigillo)

Copia in conformità dell'originale, firmata a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma,, li 12 agosto 2020